



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore produzioni agrarie e zootecniche
pec: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

Data e protocollo sono riportati nella
segnatura .xml e/o nelle informazioni di Doqui Acta

Classificazione 7.60.120 - 8/2022A/A1700A

Alla c.a.
Consorzi di Tutela dei vini a DOCG e DOC
Strutture di controllo
Organizzazioni professionali agricole
Loro Sedi

p.c. Settore Attuazione programmi relativi alle
produzioni animali e vegetali

Oggetto: Chiarimenti sull'irrigazione di soccorso _ art 35 L. 238/2016.

In base a quanto convenuto nella seduta del 13 luglio 2022 del Tavolo Vitivinicolo e delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, con la presente si intendono chiarire alcuni punti relativi alla pratica dell'irrigazione nei vigneti.

Va rilevato, innanzitutto, che la L. 238/2016 all'art. 35 comma 1 lettera f) punto 2), sancisce: “ *omissis...il divieto delle pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso...omissis*”, considerando quindi l'irrigazione di soccorso una pratica agronomica che può essere sempre utilizzata.

Tali concetti sono sostanzialmente ricompresi nei disciplinari di produzione delle DO piemontesi, nei quali non è riportato il divieto di utilizzo dell'irrigazione di soccorso.

In ogni caso la pratica dell'irrigazione, per le produzioni a denominazione di origine, non deve essere finalizzata all'aumento delle rese (in quanto si ricadrebbe nella fattispecie della forzatura), ma può essere generalmente applicata con il fine di evitare i danni che si vengono a creare nei momenti critici in cui, senza un apporto aggiuntivo di acqua, viene messo a rischio l'intero raccolto e finanche la longevità della pianta di vite.

E' evidente come la coltivazione della vite europea (*Vitis vinifera* L.) stia cambiando in risposta ai cambiamenti climatici in corso, poiché la coltura - pur tollerando bene le carenze idriche e facendo un uso efficiente dell'acqua disponibile - risente anch'essa del calo delle precipitazioni e della diversa distribuzione delle stesse nel corso dell'anno, nonché dell'aumento delle temperature.

Sino a qualche anno fa l'irrigazione era praticata quasi esclusivamente nei primi anni d'impianto per salvaguardare la sopravvivenza delle piante in fase di attecchimento. Oggi invece risulta necessario, sempre più frequentemente, intervenire anche nei vigneti in



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore produzioni agrarie e zootecniche
pec: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it*

produzione sia per preservarne lo stato di salute sia per mantenere un buon standard qualitativo delle uve.

Sempre più spesso l'irrigazione, qualora praticabile, rappresenta quindi uno strumento per sostenere, in altri termini soccorrere, il vigneto nei periodi di prolungata siccità anche legati al riscaldamento globale.

Pertanto l'irrigazione di soccorso è da considerare come una corretta pratica agronomica di mantenimento della vite.

In conclusione si ritiene dunque opportuno definire l'irrigazione di soccorso come quella pratica finalizzata a limitare lo stress idrico della pianta per preservarne lo stato fisiologico e la qualità delle uve.

Nell'ottica di promuovere il risparmio dell'acqua disponibile, con l'occasione si ricorda che una risorsa idrica da valorizzare è rappresentata dalle acque reflue di cantina, che è possibile utilizzare sia per irrigazione che per trattamenti fitoiatrici e diserbanti.

Le acque di cui parliamo sono quelle derivanti dalle operazioni di lavaggio nell'ambito delle attività di trasformazione dell'uva in vino, compreso il lavaggio delle attrezzature custodite nelle cantine dove vengono lavorati i mosti.

In Piemonte l'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cantina è regolamentata dal Regolamento regionale 10/R/2007, che stabilisce che le acque reflue provenienti dalle operazioni di trasformazione dell'uva in vino, effettuate dalle aziende agricole che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione viticola, possono essere reimpiegate a fini agronomici tramite l'applicazione al terreno e utilizzate per diluire e applicare i prodotti fitosanitari.

Se tali acque sono utilizzate per veicolare i prodotti fitosanitari, il loro uso è disciplinato dall'All. 1 della D.G.R n. 33-12520 del 9 novembre 2009, che ne definisce le modalità di utilizzo, vincolandone l'uso ai soli trattamenti fitoiatrici svolti fino alla fase della fioritura, oppure ai trattamenti diserbanti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott. Gianfranco Latino

*Elena Piva_ elena.piva@regione.piemonte.it
Andrea Cellino_ andrea.cellino@regione.piemonte.it*

*C.so Regina Margherita, 174
10152 Torino
tel 0114321471*